

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge riformulando la relazione tecnico-finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 4

(Norma Finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati per l'anno 2024 nel limite massimo di € 25.000,00, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.